



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

74/2014
Maggio/13/2014 (*)
Napoli 27 Maggio 2014

Scade il 31 maggio p.v. il termine di presentazione della domanda, esclusivamente in via telematica, per richiedere all'Inps il differimento del pagamento dei contributi previdenziali – tramite modello F24 – e dell'invio dei modelli Uniemens per ferie collettive.

Le ferie, come noto, rappresentano un diritto indisponibile del lavoratore (art. 36 Costituzione, ultimo comma) ecco perché la relativa disciplina, quanto al godimento e non monetizzabilità, è determinata direttamente dal Legislatore (*cf.* art. 10 del decreto delegato 66/2013).

Tuttavia, l'art. 2109 del c.c. attribuisce al datore di lavoro un *favor* quanto alla determinazione del periodo di godimento delle stesse; tale disposizione, infatti, prevede – *in nuce* - che le esigenze organizzative dell'imprenditore prevalgono su quelle del dipendente.

In questo senso, così come corroborato dalla giurisprudenza, è da ritenere legittimo il comportamento del datore di lavoro che, riservatasi tale possibilità nell'atto di concessione e con accollo delle relative spese, blocchi il godimento delle ferie ancorché preventivamente autorizzate o, addirittura, richiami il dipendente in servizio durante il godimento delle ferie.

In sostanza, la collocazione in ferie è da sussumere nel più generale potere direttivo/organizzativo del datore di lavoro.

La manifestazione più evidente di tale fattispecie è quella della c.d. "ferie collettive". Ergo, trattasi di un periodo di "chiusura collettiva" dell'azienda decisa e disposta direttamente dal datore di lavoro, a prescindere da una apposita richiesta di godimento da parte del singolo lavoratore.

In tali casi, verificandosi la sostanziale chiusura dell'attività d'impresa (di fatto, nessun dipendente [*recte*, la maggior parte] è presente in azienda), sorge la problematica del pagamento dei contributi previdenziali in scadenza durante il periodo di ferie e/o la presentazione dei modelli Uniemens.

Per fronteggiare tale situazione è nato ***l'istituto del differimento contributivo per ferie collettive***.

In sostanza, i datori di lavoro interessati possono richiedere, **entro il 31 maggio di ogni anno**, il differimento del versamento contributivo; tale istanza, a decorrere dal 2012, è presentabile esclusivamente in modalità telematica (modello 445).

L'Inps, con il **messaggio N. 8609 del 18.05.2012**, ha determinato *i seguenti passaggi operativi*:

- **collegarsi al portale dell'Istituto www.inps.it, Servizi on line - Aziende consulenti e professionisti - Cassetto previdenziale - istanze on line - invio nuova istanza - codice 445 Richiesta differimento termine adempimenti contributivi per ferie collettive.**

Nella terza sezione, dovranno essere obbligatoriamente inseriti i dati relativi al mese e l'anno della chiusura dell'azienda per ferie collettive e la data per l'autorizzazione per gli adempimenti contributivi.

Nella quarta sezione, dovranno essere inseriti i dati relativi al periodo di ferie stabilito (inserendo delle date), l'indicazione se l'azienda rimarrà chiusa e il numero di unità.

La richiesta di differimento, inoltre, riguarda non soltanto il termine di versamento dei contributi da effettuare con il modello F24, ma anche la presentazione dell'Uniemens.

All'uopo, è necessario precisare che, al fine di beneficiare di tale slittamento, **non è necessario che si verifichi una chiusura totale dell'attività imprenditoriale.**

L'Inps, con la delibera n. 58/1980, ha precisato che con il concetto di "*chiusura totale*" dell'impresa deve intendersi non necessariamente la sospensione dal lavoro di tutto l'organico occupato in azienda, ma più semplicemente la collocazione in ferie della maggior parte del personale.

Inoltre, è utile precisare che il differimento per ferie collettive potrà essere **richiesto soltanto una volta nel corso dell'anno e per gli adempimenti di un mese soltanto**; pertanto, le aziende che chiudono per ferie in due differenti periodi dell'anno (ad esempio nel mese di agosto e nel mese di dicembre), devono scegliere per quale periodo richiedere il differimento.

Inoltre, qualora il periodo feriale ricada a cavaliere di due mesi diversi (ad esempio, parte in luglio e altra parte in agosto), si dovrà applicare il criterio in base al quale il differimento opera in merito agli adempimenti che avrebbero dovuto essere effettuati nel mese in cui cade la maggior parte del periodo feriale stesso (*cf.* delibera Inps n. 177/ 1979 e n. 58/1980).

Il differimento è concesso dall'Istituto a titolo oneroso. In pratica, il datore di lavoro dovrà corrispondere, in uno alla somma dovuta a titolo di contributi, anche gli interessi di dilazione e differimento in ragione d'anno.

Attualmente, tale tasso è fissato, con decorrenza 13 novembre 2013, **nella misura del 6,25%** (Tur pari al 0,25%, come da provvedimento della Bce 7 novembre 2013, più 6 punti percentuali).

In ogni caso, il tasso è comunicato direttamente dall'Inps nel provvedimento di autorizzazione e, dopo tale atto, non potrà subire variazioni, quantunque se ne registrassero per effetti di provvedimenti della Banca Centrale.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC